

Agli Organismi ed alle Strutture rappresentati nel Comitato di Monitoraggio regionale del Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio 2023-2027

OGGETTO: Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021– art. 124 par. 5. Comitato di monitoraggio regionale (CMR) del Complemento di sviluppo rurale del Lazio per il periodo 2023-2027. Consultazione scritta di cui alla nota Prot. 0810179 del 06-08-2025

Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui è stata avviata la procedura di consultazione scritta finalizzata all'acquisizione del parere di codesto Comitato in merito a:

- Criteri di selezione dell'intervento SRH01 – Servizi di consulenza aziendale.

In merito, sono pervenute allo Scrivente le osservazioni della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e Forestali, tramite nota ODAF prot. n. 22/2025 del 19.08.25 (acquisita al protocollo regionale con R.Uff. n. 0836885 del 20.08.25).

Le osservazioni si concentrano essenzialmente sulla valutazione del principio "Qualità del soggetto prestatore della consulenza" (principio SRH01.2), come declinato nei criteri SRH01.C, SRH01.D1, SRH01.D2, SRH01.D3, nonché sul criterio SRH01.E. Quest'ultimo viene trattato in un punto a parte.

1) Mentre sul criterio SRH01.C, la Federazione regionale ODAF ritiene coerente l'approccio con le norme che regolano gli ordinamenti professionali, sui criteri SRH01.D1/ SRH01.D2/ SRH01.D3 l'ODAF esprime perplessità in quanto il punteggio legato alla sola esperienza lavorativa non garantirebbe l'iscrizione ad un Albo/Collegio professionale, e in tal modo andrebbe in contrasto con la normativa di riferimento che, in base all'osservazione ricevuta, asserisce che la consulenza può essere svolta solo da un soggetto iscritto ad un Albo/Collegio professionale (sulla base degli ordinamenti specifici per ogni categoria professionale).

Tuttavia, i criteri di selezione, non sostituiscono, come è naturale che sia, il quadro giuridico di riferimento, ma prevedono delle premialità nel caso che si verifichino condizioni aggiuntive rispetto ai criteri di ammissibilità.

Bisogna fra l'altro tener conto che il DM 19.2.25 "Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura" stabilisce che salvo le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali, sono altresì considerate qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza nell'ambito dell'intervento SRH01, quelle che si verificano nei seguenti casi:

- DM cit., art. 4 comma 1 - professionista iscritto all'albo/collegio, titolo di studio adeguato alla materia;
- DM cit., art. 4 comma 2 – a) possesso di titolo di studio adeguato alla materia + esperienza lavorativa di almeno 24 mesi (anche non consecutivi) maturata negli ultimi 5 anni (non richiesta iscrizione albo/collegio)

- DM cit., art. 4 comma 2 – b) possesso titolo di studio adeguato alla materia + corso di formazione di base (rispetto criteri minimi comma 3).

Quindi per diventare prestatore di servizi di consulenza, secondo il DM citato, l'iscrizione all'Albo/Collegio non è obbligatoria. In tutti i casi è comunque richiesto l'aggiornamento professionale con frequenza almeno triennale.

Le suddette condizioni previste dai criteri SRH01.D1/ SRH01.D2/ SRH01.D3, oltre a non andare in contrasto con la normativa di base, sono totalmente indipendenti dall'iscrizione all'Albo/Collegio professionale di cui al criterio SRH01.C.

Ne consegue che qualora il responsabile tecnico non sia iscritto ad un Albo o Collegio, potrebbe conseguire uno dei tre livelli di punteggio sulla base dell'esperienza lavorativa maturata, e che d'altro canto tale punteggio potrebbe essere riconosciuto anche al responsabile tecnico iscritto ad un Albo o Collegio, qualora ne sussistano le condizioni di esperienza, quale punteggio aggiuntivo.

Considerato che il DM 19.2.25, salvo che per le competenze esclusive, non richiede l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo/Collegio, ne deriverebbe che qualora fossero accolte le osservazioni dell'ODAF, le figure non iscritte all'Albo/Collegio potrebbero partecipare al bando, ma non sarebbero premiate e sarebbero penalizzate, pur avendo maturato un'esperienza adeguata sulle materie oggetto di consulenza.

Si conclude che, poiché la formulazione dei criteri non prevede fattispecie in contrasto con la normativa di riferimento e non è discriminatoria in quanto i punteggi relativi ai criteri SRH01.D1/ SRH01.D2/ SRH01.D3 sono attribuibili indipendentemente dal possesso dell'iscrizione ad Albo/Collegio pertinente, detta formulazione originaria debba essere mantenuta.

2 – osservazioni SRH01.E (partecipazione alla consulenza in corso di svolgimento per domande finanziate dal MASAF con l'avviso per la selezione delle proposte progettuali da parte dei Distretti biologici)

Si ritiene che la presente osservazione non sia accoglibile in quanto l'Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici, finalizzato a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale, prevede una cadenza non sincronizzabile con l'emanando Bando pubblico dell'intervento SRH01, potendo peraltro sovrapporsi ad esso.

In conclusione, non essendo pervenute ulteriori osservazioni ostantive, ed essendo ampiamente decorso il termine di 10 giorni lavorativi per la conclusione della consultazione scritta in parola, il documento relativo ai Criteri di selezione dell'intervento SRH01 deve ritenersi approvato nella formulazione originaria.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Giovan Domenico Bertolucci)

IL DIRETTORE REGIONALE
Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027
(Dott. Roberto Aleandri)